

Venerdì il decreto di riordino

## Più tutele ai risparmiatori per mutui e microcredito Acquisti a rate con recesso

Le banche non potranno più modificare unilateralmente i tassi di interesse sui mutui: lo ius variandi resterà solo per i servizi accessori, quali le penali per estinzione anticipata o le spese per inviare estratti conto. Negli acquisti a rate ci

sarà poi il diritto di recedere entro due settimane. Per mediatori e agenti in attività finanziaria arrivano, infine, un nuovo esame di iscrizione all'albo e obblighi di solvibilità.

Servizi ▶ pagina 4  
Commento ▶ pagina 10

**Finanza retail**  
CREDITO AL CONSUMO

Verso il Cdm. Venerdì l'ultimo esame per il via libera alle disposizioni

**Il provvedimento.** Novità in arrivo per i rapporti con banche e finanziarie

# Recesso in due settimane

## Il consumatore può disdire il finanziamento senza penalità

**Laura Cavestri**  
**Alessandro Galimberti**  
MILANO

Il cliente avrà più ragione. Più forte il diritto di recesso e la trasparenza sulla pubblicità che lancia sul mercato prodotti finanziari. E per le banche non sarà più possibile applicare modifiche unilaterali ai contratti di mutuo solo perché sono variate le condizioni di mercato. Intanto, nell'ordinamento, debutta il microcredito. Tutte le finanziarie confluiranno sotto l'ombrello di Bankitalia mentre mediatori creditizi e agenti potranno iscriversi ai rispettivi Albi solo previo esame con requisiti più stringenti.

È una sintesi articolata di interessi contrapposti lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/48/Ce sul credito al consumo e riordina il settore finanziario e i suoi addetti, atteso venerdì in Consiglio dei ministri per il "timbro" definitivo. Il primo sì di Palazzo Chigi era arrivato il 10 giugno. Poi i pareri parlamentari delle commissioni competenti entro il 20 luglio e il varo definitivo previsto prima della pausa estiva.

Il codice si applica a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75mila. Il consumatore ha diritto

di recedere dal finanziamento entro 14 giorni e nei contratti a tempo indeterminato sarà possibile in qualsiasi momento e senza oneri. Se il fornitore si dimostra inadempiente, il consumatore può recedere anche con diritto di rimborso delle rate già pagate. Se poi si annulla per vizio o difformità un contratto principale di acquisto, decade automaticamente anche l'eventuale finanziamento collegato.

Gli annunci pubblicitari devono essere chiari e illustrare, tra l'altro, il tasso d'interesse, le spese, il taeg, l'importo delle rate e quello complessivo. Se il finanziatore deve valutare la concessione del prestito sulla base di informazioni aggiornate, il consumatore ha diritto, però, di sapere quali informazioni sono state utilizzate e da dove sono state prese.

Novità riguardano anche i mutui, per i quali è abolito il cosiddetto *ius variandi* cioè il potere, da parte della banca, di modificare unilateralmente il tasso di interesse. Sembrano, poi, probabili la limitazione della cancellazione automatica delle ipoteche alle sole operazioni di credito fondiario e la portabilità del mutuo anche se il mutuatario non è un consumatore, ma, ad esempio, un'impresa.

Sul fronte dei pagamenti, poi,

il Governo non sembra aver recepito il suggerimento delle commissioni di permettere ai punti di vendita la collocazione di carte a saldo o prepagate. Tanto meno le revolving.

Un riordino selettivo, inoltre, riguarda i requisiti e la vigilanza sulle società finanziarie. L'asticella si fa più alta e viene meno la distinzione tra società iscritte agli elenchi in base agli articoli 106 e 107 del Tub, il Testo unico bancario. L'elenco sarà uno solo e ricadrà sotto la vigilanza di Banca d'Italia.

Esce dal limbo il microcredito. Possibili prestiti sino a 25mila euro senza garanzie a persone fisiche o società di persone per l'avvio di un'attività. Potranno erogarli soggetti no profit autorizzati e inseriti in un elenco ad hoc.

Maglie più strette per l'ingresso nell'Albo riguardano, infine, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria (si veda l'altro articolo).


«È stato raggiunto l'obiettivo - ha spiegato Maria Ida Germoniani (Pdl), relatrice del testo in commissione Finanze del Senato - di tutelare i consumatori, di vigilare meglio sugli

addetti, regolando l'attività dei confidi per finanziare le Pmi e il ruolo crescente del microcredito». Ma gli agenti immobiliari della Fiaip lamentano che la nuova disciplina, «impedendo agli agenti immobiliari di segnalare mutui alla propria clientela, penalizzerà fortemente la categoria».




**Lo scudo per il consumatore****Mutui**

- Abolito lo ius variandi dai mutui. Ovvero non sarà più possibile, per le banche, prevedere modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali
- Probabile limitazione della cancellazione automatica delle ipoteche alle sole operazioni di credito fondiario
- Probabile anche la portabilità del mutuo anche se il mutuatario non è un consumatore

**Banche e finanziamenti**

- Paletti più rigidi per le società finanziarie. Viene meno la distinzione tra società iscritte agli elenchi degli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. L'elenco sarà unico sotto la vigilanza di Banca d'Italia

- Nell'ordinamento sono inserite norme ad hoc per il microcredito. Istituito un elenco ad hoc di soggetti no profit autorizzati a svolgere tale attività

**Mediatori e agenti**

- Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria potranno iscriversi al rispettivo albo nazionale solo dopo un esame (oggi basta l'autocertificazione dell'attività)
- Dovranno sottostare a requisiti più stringenti di onorabilità con nuove sanzioni amministrative
- Per gli agenti scatta l'obbligo del monomandato, con deroga parziale sino a 3 contratti solo in caso di linee di prodotto incomplete
- Sarà incompatibile l'iscrizione contemporanea ai due albi professionali
- Per i mediatori introdotto l'obbligo di solvibilità con la costituzione di società di capitali a requisiti patrimoniali parificati

**Credito al consumo**

- Il codice si applica a tutti i contratti di credito al consumo, esclusi i finanziamenti di importo complessivo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000
- Gli annunci pubblicitari devono essere chiari, concisi, illustrati con esempi semplici, compresi il tasso di interesse, le spese, il taeg, l'importo delle rate e quello complessivo
- Il finanziatore deve consultare informazioni adeguate e aggiornate. Il consumatore ha diritto di sapere dove sono state prese le informazioni sul suo conto
- Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 14 giorni. Nei contratti a tempo indeterminato il recesso è possibile in qualsiasi momento, senza spese
- Se il fornitore di beni o servizi è inadempiente, il consumatore può recedere con diritto di rimborso delle rate pagate